

Convenzioni

Ai sensi dell'**art. 7, comma 5, del Decreto M.U.R.S.T. 21 dicembre 1999, n. 537** (Regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle Scuole di Specializzazione per le professioni legali) sono programmate attività di *stages* e tirocinio per l'attuazione delle attività pratiche degli specializzandi ad integrazione delle attività didattiche della Scuola, regolate da apposite Convenzioni di collaborazione. Attualmente sono in vigore, per lo svolgimento di tali *stages*, due Convenzioni: a) con la Corte di Appello e la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania e b) con la Corte di Appello e la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Caltanissetta. Detta attività, che dovrà essere svolta per un impegno massimo annuo di 50 ore, è obbligatoria per i corsisti del I e II anno della Scuola.

Ai sensi dell'**art. 37, commi 4 e 5, del D.l. 6 luglio 2011 n. 98** (convertito con L. 15 luglio 2011, n. 111), è previsto, inoltre, che i capi degli uffici giudiziari stipulino apposite convenzioni anche con le scuole di specializzazione per le professioni legali per consentire ai «più meritevoli», che ne facciano richiesta, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari di un'attività di formazione professionale sostitutiva della frequenza al primo anno del corso della Scuola (così come – se del caso - di quello di dottorato di ricerca o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato). Al termine del tirocinio è fatto obbligo al corsista/tirocinante di sostenere un colloquio finale per il passaggio al II anno che abbia ad oggetto il periodo di formazione professionale svolto negli uffici.

Sono state stipulate e sono tutt'ora vigenti, per lo svolgimento di tale ulteriore tipo di tirocinio, tre convenzioni: con il **Tribunale**, con la **Corte di Appello** e con la **Procura della Repubblica di Catania**.